

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

estratto

51

2023

ISSN 0392-2391

JOVENE EDITORE NAPOLI

1. *Premessa.* – Una declamazione di Calpurnio Flacco in tema di adulterio – un caso per così dire ‘colorato’ – ha colpito la mia attenzione (e non solo la mia, in realtà¹) per i molteplici spunti di riflessione offerti. La sua connessione con altri testi di epoche differenti pervenutici permette una interessante, sfaccettata analisi, non tanto e non solo sotto il profilo letterario, quanto anche per gli sviluppi che nel tempo la storia ha mostrato.

Il testo – in nota² nella sua interezza, per utilità del lettore – è proposto³ evidenziando man mano i singoli punti da discutere e approfondire.

* Una prima versione di questo contributo è stata discussa nel Seminario su *Visioni criminali dall'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni* organizzato (18.12.2021) nell'ambito del progetto PRIN 2017 (del quale Carla Masi Doria è coordinatrice nazionale e responsabile dell'Unità alla quale appartengo). La versione definitiva del testo è stata invece presentata il 9 maggio 2023, presso il Salón Verde dell'Universidad de Buenos Aires, nell'ambito del Seminario italo-argentino su *Visiones criminales de la antigua Roma: crímenes y penas en el espejo de la literatura entre experiencias y deformaciones*, svoltosi in occasione della XIII edizione delle *Giornate del CUIA* in Argentina.

¹ A riprova del rinnovato interesse suscitato, è apparso di recente un contributo avente ad oggetto la stessa declamazione calpurniana: M. Lentano, *Il colore che non ti aspetti. Per un commento alla seconda declamazione di Calpurnio Flacco*, in *Boll. St. lat.* 50 (2020) 87 ss. ² Calp. Flacc. Decl. 2. *Natus Aethiops. 'Matrona Aethiopem peperit. Arguitur adulteri'. Expers iudicii est amor; non rationem habet, non sanitatem; alioquin omnes idem amaremus. Nonnumquam incredibiliter peccare ratio peccandi est. 'Non semper' inquit 'similes parentibus liberi nascuntur'. Quid tibi cum isto patrocínio est, nisi ut appareat te peccasse securius? Miramur hanc legem esse naturae, ut in sobolem transeant formae, quas quasi descriptas species custodiunt. Sua cuique genti etiam facies manet: rutili sunt Germaniae vultus et flava proceritas; Hispaniae <...> non eodem omnes colore tinguntur. Ex altera parte, qua convexus et deficiens mundus vicinum † mittit orientem, illic effusiora corpora, illic collectiora nascuntur. Diversa sunt mortalium genera, nemo tamen est suo generi dissimilis. 'Quid ergo?' inquit 'amavi[t] Aethiopem?' Est interdum, iudices, malarum quoque rerum sua gratia, est quaedam formarum voluptas. Miraris, si aliquis non sapienter amat, cum incipere amare non sit sapientis? Da mihi sanos mulieris oculos: nemo adulter formosus est. Periturae pudicitiae minima in eo est sollicitudo, quemadmodum pereat. Proprium est profanae libidinis nescire, quo cadat. Ubi semel pudor corrui, nulla inclinatis in vitium animis ruina deformis est. Is demum libidini placuit, in quem non posset mariti cadere suspicio. 'Pars altera'. Ita non maius est argumentum pudicitiae, quod parere voluit, quam impudicitiae, quod <in>feliciter peperit? Vides partum laesis fortasse visceribus excussum: multum fortunae etiam intra uterum licet. Vides sanguinis vitio perustam cutem; colorem putas: istud fortasse infantis iniuria est. Hoc ipsum, quod alte infuscatam cutem livor infect, dies longus extenuat. Nivea plerumque membra sole fuscantur, et corpori pallor excedit; quamvis naturaliter fuscus artus umbra cogit albescere. Tantum tempori licet, quantum putas licere naturae.* L'Università di Franche-Comté ha reso disponibile un *Corpus de textes latins classiques concernant 'Aethiops'*, con fonte, testo, argomento principale e traduzione, al link: ista.univ-fcomte.fr/images/bases_esclavages/Aethiopes.pdf. ³ Secondo l'edizione di

dire, secondo lo schema che si evince dalla declamazione stessa, dopo un breve riferimento all'opera di Calpurnio Flacco.

2. *L'opera di Calpurnio Flacco*. – Come è noto, i Romani assimilarono rapidamente la retorica greca⁴, strettamente connessa, nel racconto cicero-niano, alla presenza di un sistema politico democratico⁵. Pertanto, la fine della repubblica e la costituzione di fatto di un nuovo ordine trascinano questa *ars* verso una decadenza progressiva, che vede viceversa il diffondersi della declamazione, 'materiale' utilizzato nelle lezioni di retorica, di cui ci sono pervenute numerose sillogi. Mentre trionfa la declamazione⁶, esercitazione oratoria su un tema fittizio, si estingue il libero scontro delle opinioni nei luoghi della politica e nei tribunali. Rizzelli⁷ efficacemente riassume così: «se ... il *ius* declamatorio nasce da una disposizione spesso fittizia (*lex*), e con questa devono confrontarsi coloro che dibattono intorno al tema proposto, i valori che la giustificano appartengono alla cultura della comunità dei cittadini». Da mero esercizio scolastico, la declamazione assurge ad autonomo genere letterario⁸.

Quintiliano, appena nel I secolo d.C., analizza questa vera e propria arte nella sua *Institutio oratoria*. «Nel mondo delle declamazioni trovano

L. Håkanson (ed.), *Calpurnii Flacci Declamationum excerpta* (Stuttgartiae 1978) 1 ss. Altre edizioni significative sono quelle di G. Lehnert, *Calpurnii Flacci Declamationes* (Lipsiae 1903); L.A. Sussman, *The Declamations of Calpurnius Flaccus. Text, Translation, and Commentary* (Leiden 1994). Sull'opera si sono soffermati anche F. Jones, *Two notes on Calpurnius Flaccus*, in *Acta classica* 28 (1985) 89 s., per quanto non si occupi della declamazione nr. 2; W.S. Watt, *Ten notes on Calpurnius Flaccus, Declamationum excerpta*, in *Eranos* 94 (1996) 123 ss., M. Winterbottom, *An emendation in Calpurnius Flaccus*, in *Class. Quart.* 49 (1999) 338 s.; Calpurnius Flaccus, *Les plaidoyers imaginaires (Extraits des déclamations)*, tr. et préf. P. Aizpurua (Paris 2005); M.T. Dinter, Ch. Guérin, M. Martinho (eds.), *Reading Roman Declamation - Calpurnius Flaccus* (Berlin 2019).

⁴ Per tutti, si v. almeno R. Barthes, *L'ancienne rhétorique. Aide-mémoire*, in *Communications* 16 (1970) 172 ss. [= *La retorica antica* (tr. it. Milano 1972)]; B. Vickers, *In Defence of Rhetoric* (Oxford 1988); O. Reboul, *Introduzione alla retorica* (tr. it. Bologna 1996); B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*¹⁰ (Bergamo 1997); G. Sposito, *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone* (Napoli 2001); R. Quadrato, *Retorica e giurisprudenza: da Quintiliano a Gaio*, in A. Lovato (cur.), *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Incontro di studio Trani, 22-23 maggio 2009* (Bari 2011) 141 ss.; A. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense*² (Santarcangelo di Romagna 2017). A cavaliere tra retorica e declamazioni, cfr. M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*² (Lecce 2023). ⁵ Cic. *Brut.* 46. *Itaque, ait Aristoteles, cum sublatis in Sicilia tyrannis res privatae longo intervallo iudicii repeterentur, tum primum, quod esset acuta illa gens et controversiae nata, artem et praecepta Siculos Coracem et Tisiam conscripsisse – nam antea neminem solitum via nec arte, sed accurate tamen et descripte plerosque dicere –, scriptasque fuisse et paratas a Protagora rerum illustrium disputationes, quae nunc communes appellantur loci.* ⁶ *Ex multis, La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, a cura di M. Lentano (Napoli 2015); M. Lentano, *La declamazione a Roma. Breve profilo di un genere minore* (Palermo 2017). ⁷ G. Rizzelli, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme* (Lecce 2017) 11. ⁸ Cfr. P. Aizpurua, *Préface*, in Calpurnius Flaccus, *Les plaidoyers imaginaires* cit. 12.

ampio spazio vicende relative a conflitti familiari ... Si ha la sensazione che i retori individuino la famiglia come un 'catalizzatore di tensioni'⁹. Di norma ci sono pervenute declamazioni nelle quali i discorsi sono tenuti unicamente dall'accusa o dalla difesa; tuttavia, talvolta sono riportati i discorsi di entrambe le parti¹⁰. A questo secondo tipo appartengono le prime nove declamazioni¹¹ tratte dagli *Excerpta* di Calpurnio Flacco e – quindi, nello specifico – anche la seconda, fulcro di questa ricerca. Lo scopo della *pars altera* sembra chiaramente essere didattico¹², in alcuni casi – come quello che qui interessa – si replica alle argomentazioni della *pars prior*, negli altri, invece, la relazione è biunivoca, finendo per il determinare una interazione completa tra le parti. Sussmann, inoltre, ravvisa uno scopo didattico proprio nella forma dell'opera calpurniana, così come essa ci è giunta¹³.

Sino a pochi decenni fa, non erano molti gli studi che avevano avuto ad oggetto precipuo la silloge di Calpurnio Flacco, «figura ... avvolta nel mistero»¹⁴, come sottolinea Dimatteo, ma certamente ascrivibile al II secolo d.C. Solo a partire dalla recente edizione critica di Sussman del 1994, che – oltre alla ricostruzione testuale – offre anche un piuttosto ampio commento, ci si è aperti ad una analisi più dettagliata e attenta¹⁵. Appare quindi necessaria, per dirla con Balbo, «un'integrazione che inserisca in modo più profondo l'opera calpurniana all'interno della corrente degli studi declamatori»¹⁶. I 53 testi pervenuti presentano anche sotto il profilo strutturale elementi di continuità con la letteratura declamatoria latina attraverso l'indicazione del titolo e del *thema*, ma anche di dissonanza, quali ad esempio l'assenza di un discorso-modello¹⁷, rendendo discontinua la raccolta e discostandosi nettamente da quella seneciana, se non quella degli *excerpta* di Seneca retore¹⁸. Secondo gli studiosi più recenti, quindi, «qualsiasi tipo di analisi linguistica su Calpurnio dovrà ripartire prima di

⁹ Sintetizza in tal modo F. Lamberti, *Stereotipi familiari nelle 'Declamazioni maggiori'*, in *Le 'Declamazioni maggiori' pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, ed. A. Lovato, A. Stramaglia, G. Traina (Berlin 2021) 163. ¹⁰ Sul punto, cfr. l'agile volume di G. Dimatteo, *Audiatur et altera pars* (Bologna 2019) 11 ss. ¹¹ In realtà la *pars altera* della nona è gravemente mutila e non permette puntuali considerazioni. ¹² Per tutti, G. Dimatteo, *Audiatur et altera pars* cit. 96, più analitico a p. 123 ss., dove trae da queste relazioni argomentative una ragione per considerare – quelli di Calpurnio – dei discorsi doppi che in qualche modo l'escertore ha provato a conservare. ¹³ L.A. Sussman, *The Declamations of Calpurnius Flaccus* cit. 17 s. ¹⁴ Così, incisivamente, G. Dimatteo, *Audiatur et altera pars* cit. 93, con bibliografia specifica. Per tutti, almeno, K. Sallmann, s.v. «*Calpurnius Flaccus*» § 458.2, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike IV. Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur (117 bis 284 n.Cb.)*, hrsg. K. Sallmann (München 1997) 321. ¹⁵ Di recente, M.T. Dinter, Ch. Guérin, M. Martinho (eds.), *Reading Roman Declamation - Calpurnius Flaccus* cit., che non offre una riedizione della raccolta, ma affronta singoli problemi relativi ad opera ed autore. ¹⁶ A. Balbo, *Ri-leggere un retore. Riflessioni lessicali su Calpurnio Flacco*, in C. Schneider, R. Poignault (dir.), *Fabrique de la déclamation antique. Controverses et suasoires* (Lyon 2016) 63. ¹⁷ Cfr. G. Dimatteo, *Audiatur et altera pars* cit. 94 s. ¹⁸ Sul punto, G. Dimatteo, *Audiatur et altera pars* cit. 95 e nt. 104, con bibliografia di riferimento.

tutto dalla comparazione specifica con gli *excerpta senechiani*¹⁹, ricerca che sino ad ora è stata piuttosto limitata. L'impostazione di Sussman, ad esempio, si basa sulla risalente dissertazione di Hans Weber²⁰ e ne riprende gli argomenti linguistici volti a determinare la data di composizione dell'opera, da collocarsi tra Adriano e Antonino Pio²¹. Tuttavia, già all'inizio del secolo scorso Lehnert aveva valutato criticamente l'indagine di Weber e – pur condividendo la datazione proposta²² – aveva sottolineato come l'analisi linguistica non fosse sufficiente a individuare una corretta indicazione cronologica²³.

Secondo l'idea di Andrea Balbo, «Il linguaggio degli *excerpta* deve essere indagato tenendo conto della natura peculiare del testo e senza limitare l'indagine all'individuazione delle caratteristiche lessicali e stilistiche utili per la datazione dello scrittore, che è fissata per lo più tra la fine del I e il II secolo d.C.»²⁴. Non deve essere poi dimenticato che di Calpurnio, a differenza di retori come Seneca o Quintiliano, non ci è giunto – volontariamente, secondo Aizpurua²⁵ – nessun testo completo di una declamazione: «i pezzi calpurniani ... contengono unicamente delle *sententiae* su un dato tema, giustapposte le une alle altre»²⁶.

3. *Le parole dell'accusa*. – Veniamo ora al caso nello specifico. Una donna sposata ha dato alla luce un figlio di colore nero, e quindi è accusata – dal marito²⁷ – di adulterio. Due sono gli aspetti peculiari sui quali verte tutta la questione: il colore del nato e l'adulterio che da ciò sembra essere desumibile. Determinare chi sia l'autore dell'accusa, con le diverse conseguenze per la donna e per lo stesso accusatore, è questione che interessa non poco il giurista e su cui si tornerà oltre.

Come è noto, l'infedeltà della donna, nella Roma antica, comporta l'impossibilità di determinare che il figlio abbia il sangue 'puro' del padre²⁸, di rendere certo il legame con la *gens* paterna, con le ovvie conse-

¹⁹ Così A. Balbo, *Ri-leggere un retore* cit. 55. ²⁰ H. Weber, *Quaestiones Calpurnianae ad explorandam elocutionem et aetatem Calpurnii Flacci rhetoris collatae* (Donaunorth 1898). ²¹ L.A. Sussman, *The Declamations of Calpurnius Flaccus* cit. 7 ss. ²² G. Lehnert, *Bericht über die Literatur zu den quintilianischen Deklamationen und zu Calpurnius Flaccus aus den Jahren 1888-1901*, in *Jahresb. über die Fortschritte der class. Altertumswiss.* 113 (1902) 110: «diese Beobachtung ist entschieden richtig». ²³ Cfr. il puntuale lavoro di R. Tabacco, *Calpurnio Flacco: un retore da leggere. A proposito di una recente edizione*, in *Bull. St. Lat.* 24 (1994) 187 ss. ²⁴ A. Balbo, *Ri-leggere un retore* cit. 52. ²⁵ Sul punto, P. Aizpurua, *Préface* cit. spec. 16, che ritiene, anche, Calpurnio autore unico dei 53 testi della raccolta. ²⁶ Una puntuale rassegna delle opinioni succedutesi relativamente al retore e alla sua opera si trova in G. Dimatteo, *Audiatur et altera pars* cit. 93 ss. La citazione è a p. 94. ²⁷ Così, senza alcun dubbio, M. Lentano, *Il colore che non ti aspetti* cit. 88. Non vi sono riferimenti espliciti che riconducano l'accusa al marito, al padre di lei o ad altri, ma credo che dal tenore del testo si possa condividere questa lettura, che appare la più probabile in un simile caso. La nascita di un figlio di colore da genitori bianchi non è qualcosa che si possa far finta di non notare. Sull'*accusatio*, più nello specifico, si v. *infra* § 7. ²⁸ Che l'adulterio causasse una *turpitudinis sanguinis* è noto. Si v., per una essenziale bibliografia di riferimento, F. Lamberti, *La storiografia sulla 'familia' romana fra inquadramenti tradizionali*

guenze. In questo caso specifico, poi, il problema è ancora piú evidente perché per il marito è il colore stesso del nato a certificare la condotta poco corretta della moglie e a determinare la non appartenenza alla sua *familia* del bambino.

In contrasto con quanto appena affermato – sembrerebbe –, il testo calpurniano sottolinea, in apertura, che l'amore non ha né buon senso né ragione, altrimenti tutte le cose ci piacerebbero allo stesso modo.

Calp. Flacc. *Decl.* 2. *Natus Aethiops*. Matrona Aethiopem²⁹ peperit. Arguitur adulterii. Expers iudicii est amor; non rationem habet, non sanitatem; alioquin omnes idem amaremus. Nonnumquam incredibiliter peccare ratio peccandi est ...

Il brano prosegue ancora con una lunga disquisizione sulla possibilità dei bambini di non assomigliare sempre ai loro genitori. Il retore si chiede quindi se ci sorprenda che sia una legge della natura quella che prevede che i tratti di una persona siano ereditati dalla propria progenie e che le diverse etnie dell'uomo conservino queste come le copie trascritte di un documento.

Calp. Flacc. *Decl.* 2. ... 'Non semper' inquit 'similes parentibus liberi nascuntur'. Quid tibi cum isto patrocínio est, nisi ut appareat te peccasse securius? Miramur hanc legem esse naturae, ut in sobolem transeant for-

e nuove tendenze di ricerca, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri, B. Girotti (Milano 2016) spec. 18 nt. 34. Per un primo approccio al tema, in prospettive diverse e complementari, R. Fiori, *Il divieto per le donne di bere vino: legge o precedente giudiziale?*, in *Lawine. Commercio e consumo del vino nel mondo antico aspetti giuridici*, a cura di G.D. Merola, P. Santini (Napoli 2020) 40 ss., 49 s., 54; C. Cascione, *L'interdiction de boire du vin dans le monde antique. Anthropologie et droit*, in coord. A. Murillo Villar, A. Calzada González, S. Castán Pérez-Gómez, *Homenaje al prof. A. Torrent* (Madrid 2016) spec. 119; G. Rizzelli, *Adulterium. Immagini, etica, diritto*, in *Riv. dir. rom.* 8 (2008) spec. 1, 42, con ampi riferimenti bibliografici e alle fonti in nt., all'indirizzo: www.ledonline.it; L. Beltrami, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana* (Bari 1998) spec. 45 ss., 82 s. Secondo M. Lentano, *La prova del sangue* (Bologna 2007) 120, nella Roma antica «l'esigenza di una prova sembra imporsi da subito, dal momento stesso in cui il nuovo nato vede la luce: il dubbio che investe la legittimità del figlio va fugato immediatamente ... tanto piú in quelle circostanze nelle quali la paternità è effettivamente esposta all'incertezza».

²⁹ Come è noto, il lemma *Aethiops* si rende di norma nell'accezione di 'nero', se non siano presenti nei testi precisi riferimenti geografici che facciano pensare geograficamente all'Etiopia. Molto chiara in tal senso appare la testimonianza di Varr. *de ling. Lat.* 8.21.41 (*Sin illud quod significatur debet esse simile, Diona et Theona quos dicunt esse paene ipsi geminos, inventiuntur esse dissimiles, si alter erit puer, alter senex, aut unus albus et alter Aethiops, item aliqua re alia dissimiles ...*) e 9.30.42 (*Quare nihil est, quod dicunt Theona et Diona non esse similis, si alter est Aethiops, alter albus ...*). Cfr., in questo senso e per tutti, la traduzione del lemma resa dall'Università di Franche-Comté a proposito delle fonti riportate nel proprio *Corpus de textes latins classiques concernant 'Aethiops'* cit.

mae, quas quasi descriptas species custodiunt. Sua cuique genti etiam facies manet: rutili sunt Germaniae vultus et flava proceritas; Hispaniae <...> non eodem omnes colore tinguntur. Ex altera parte, qua convexus et deficiens mundus vicinum † mittit³⁰ orientem, illic effusiora corpora, illic collectiora nascuntur. Diversa sunt mortalium genera, nemo tamen est suo generi dissimilis ...

Sulla somiglianza ai propri simili – si è già detto – si tornerà oltre, nel § 6, più diffusamente. Per ora si noti come Calpurnio preferisca «per un verso fare appello alle leggi naturali che disciplinano la trasmissione delle somiglianze fra genitori e figli – un problema sul quale la scienza antica si era a lungo affaticata –, per l'altro evocare le conseguenze di un parto difficile e la loro possibile incidenza sull'aspetto esteriore del neonato»³¹. Il testo prosegue poi affermando che, in effetti, per ogni etnia umana rimane fissa la sua caratteristica apparenza fisica. In Germania hanno facce rubiconde e la loro grande statura è coronata da capelli biondi; in Spagna non sono tutti caratterizzati dalla stessa tonalità di pelle. Le etnie degli uomini sono diverse, eppure nessuno è dissimile dalla propria. Il retore prosegue affermando che nessun adulterio è bello, poiché esso finisce per assoggettare al vizio chi lo compie, ormai incapace di valutare la degradazione che ne deriva. In termini generali, è noto come il motivo dell'adulterio³² assuma un rilievo centrale fra i temi proposti agli allievi delle scuole di retorica, sia in Grecia che a Roma: da questo punto di vista la raccolta di Calpurnio non fa eccezione, dal momento che esso ricorre, diversamente modulato, in ben otto controversie. Alle osservazioni già presenti nel commento di Sussman agli *Excerpta* si può aggiungere che nelle quattro sillogi declamatorie giunte sino a noi i casi in cui il marito uccide (o tenta di farlo) la moglie sorpresa in flagrante adulterio e il suo amante, come la legge gli consente di fare, sono affiancati da altri nei quali, come accade nel caso in oggetto, il tradimento coniugale è semplicemente supposto e il suo accertamento è quindi oggetto di un processo domestico o di un'accusa discussa davanti al tribunale fittizio cui approdano, nel mondo virtuale dei retori, la gran parte dei conflitti sociali e familiari³³.

³⁰ Si segnala, a margine del discorso che qui propriamente interessa, che il verbo è stato invece mendato con *inficit* nella lettura di Schulting (cfr. P. Burmannus, Calpurnius Flaccus, *Declamationes* [Lugduni Batavorum 1720] 794 s., e J.J. Dussault, Marci Fabii Quintiliani *Declamationes ... item Calpurnii Flacci* (Parisiis 1824) 524 nt. 1, che non accolgono l'emendazione), più di recente segnalata ancora da W.S. Watt, *Ten notes on Calpurnius Flaccus* cit. spec. 123, e contestata da M. Winterbottom, *An emendation in Calpurnius Flaccus* cit. 338, che non accetta il verbo suggerito, preferendogli *mutat*, sia sotto il profilo paleografico che per la capacità di mantenere il ritmo (p. 339). ³¹ Così M. Lentano, *Il colore che non ti aspetti* cit. 90. ³² L'adulterio è uno dei temi più trattati nell'opera calpurniana, ma anche nelle declamazioni in generale. Cfr. M. Lentano, *La declamazione a Roma* cit. 90 ss. Il secondo tema calpurniano, per G.A. Kennedy, *Roman Declamation in the Generation after Quintilian*, in *International Journal of the Classical Tradition* 13 (2007) spec. 595, subito dopo quello riguardante gli eroi militari. ³³ M. Lentano, *Il colore che non ti aspetti* cit. 89.

La collocazione dell'opera del retore alla fine del primo secolo o all'inizio del secondo appare plausibile³⁴ soprattutto per la comunanza di temi che questi estratti declamatori presentano rispetto alle altre raccolte che ci sono pervenute. Gli aggettivi presenti nel testo (*rutilus, fulvus* e così via), inoltre, testimoniano – in Calpurnio – una certa conoscenza «del sapere etnografico antico», che istituiva specifiche caratteristiche dei popoli a seconda della latitudine alla quale vivevano³⁵, e che rende maggiormente chiaro l'uso di *Aethiops* inteso come nero, cioè persona con evidenti caratteristiche di quella etnia.

L'accusa si conclude, poi, con una parte – in realtà non molto incisiva – relativa nello specifico al tradimento con una persona di colore:

Calp. Flacc. *Decl.* 2. ... 'Quid ergo?' inquit 'amavi[t] Aethiopem?' Est interdum, iudices, malarum quoque rerum sua gratia, est quaedam formarum voluptas. Miraris, si aliquis non sapienter amat, cum incipere amare non sit sapientis? Da mihi sanos mulieris oculos: nemo adulter formosus est. Periturae pudicitiae minima in eo est sollicitudo, quemadmodum pereat. Proprium est profanae libidinis nescire, quo cadat. Ubi semel pudor corrui, nulla inclinatis in vitium animis ruina deformis est. Is demum libidini placuit, in quem non posset mariti cadere suspicio ...

Questa è certamente la parte più dura verso la condotta della moglie, che è rappresentata come priva di rammarico per aver amato un uomo di colore. L'escerto sembra depersonificare la donna, quasi vittima di una passione distruttiva³⁶.

Sulla percezione degli Etiopi in generale (è noto che il termine spesso indica le persone di colore senza connotazione geografica) nella cultura antica vi sono numerosi contributi. Un vasto *corpus* di testi latini relativi al termine *Aethiops* nelle fonti antiche è stato approntato dall'Università di Franche-Comté, liberamente fruibile on-line, e molto utile per il certosino lavoro offerto³⁷.

4. «*Aethiops*». – Particolare attenzione, mediante studi di natura antropologica, sociologica e filologica, è stata dedicata alle persone di colore e alla loro percezione – nell'antichità greca e soprattutto romana – dagli studiosi di lingua inglese, per lo più³⁸. Come già indicato, *Aethiops* è il lemma più comune usato dai Greci e dai Romani per designare un soggetto con caratteristiche fisiche tipiche dei neri: nella ricostruzione di

³⁴ Cfr. R. Tabacco, *Calpurnio Flacco: un retore da leggere* cit. spec. 189 ss. ³⁵ Sul punto, diffusamente, M. Lentano, *Il colore che non ti aspetti* cit. 92. ³⁶ Afferma a tal proposito L.A. Sussmann, *Interpreting racism in Calpurnious Flaccus 'Declamatio' 2: the evidence of Ovid 'Amores' 2.7-8 and Juvenal 'Satires' 6*, in *Ovid. Werk und Wirkung. Festgabe für M. von Albrecht zum 65. Geburtstag* II, hrsg. W. Schubert (Frankfurt a.M. 1999) 851 s.: «lust personified overpowers her and rushes headlong to its base fulfillment, irrespective of the object's social rank». ³⁷ Alla pagina: ista.univ-fcomte.fr/images/bases_esclaves/Aethiopes.pdf. Si v. *supra* nt. 2. ³⁸ Per una ampia rassegna bibliografica sul punto, si v. L.A. Sussmann, *Interpreting racism* cit. spec. 1 nt. 3.

Snowden, il termine è «associated with black skin [or dark skin], woolly hair and flat nose», aspetti questi presenti anche in diverse combinazioni tra di loro³⁹. Sussmann, in un suo recente scritto⁴⁰, riporta, per iniziare la sua rappresentazione della realtà a Roma, un frammento di una satira di Giovenale, dove il poeta afferma:

Iuv. sat. 6.597-601. ... gaude, infelix, atque ipse bibendum / porrigere quidquid erit; nam si distendere vellet / et vexare uterum pueris salientibus, esses / Aethiopsis fortasse pater, mox decolor heres / impleret tabulas numquam tibi mane videndus.

Queste parole sono state interpretate dagli studiosi talvolta per riconoscere una mera diffidenza verso gli stranieri⁴¹, talaltra per parlare di vero e proprio «racism or racial prejudice»⁴². Secondo Sussmann, il parallelo di questo testo con la più o meno contemporanea seconda declamazione di Calpurnio e di entrambi con il poema di Ovidio (*amor.* 2.7-8) – che li avrebbe influenzati – potrebbe dare nuova forza alla propria interpretazione⁴³. Infatti, lo studioso statunitense cita il passo ovidiano, come la seconda declamazione calpurniana tra le testimonianze dell'uso non peggiorativo del lemma *Aethiops* – piuttosto descrittivo di realtà fisiche caratterizzate da somatotipi ben determinati – poiché esso riflette la teoria antica secondo la quale la pelle scura era effetto del sole e ai Romani era ben noto questo fenomeno temporaneo⁴⁴. Ad ogni modo, mi sembra che più che alla pelle scurita dal sole, Giovenale faccia qui riferimento al rischio di un bambino che somigli al reale padre, avendo il fenotipo delle persone di colore (pelle scura, naso largo, labbra spesso carnose ecc.).

La nascita di un figlio di colore scuro da genitori bianchi è quindi vista in senso negativo per la sua dimostrazione di un presunto adulterio della donna con un uomo di colore e presumibilmente schiavo o di bassa estrazione sociale⁴⁵, finendo con il causare non solo imbarazzo, ma impedendo il mantenimento della discendenza familiare e la gerarchia sociale⁴⁶. Nella ricostruzione offerta da Sussman, tuttavia, più volte si sottolinea che il riferimento ad *Aethiops* è da intendersi più con riguardo allo stato sociale indicato dal colore, che non all'offesa causata dal colore stesso della pelle del correo di adulterio, caso – questo ultimo – che solo porterebbe a riconoscere un certo razzismo nella declamazione. Lo studioso statunitense imposta il suo lavoro nel tentativo di distinguere tra il criticare

³⁹ Una prima disamina è in F.M. Snowden jr., *The Negro in Classical Italy*, in *The American Journal of Philology* 68.3 (1947) spec. 268 ss. La citazione è a p. 269, con riferimenti alle fonti antiche. ⁴⁰ L.A. Sussmann, *Interpreting racism* cit. ⁴¹ Ad es. L. Thompson, *Romans and Blacks* (Norman 1989) 18 s., 101 s.; F.M. Snowden jr., 'Romans and Blacks': A Review Essay, in *AJPh.* 111 (1990) 553 s. ⁴² Così L.A. Sussmann, *Interpreting racism* cit. 843. ⁴³ L.A. Sussmann, *Interpreting racism* cit. 843. ⁴⁴ L.A. Sussmann, *Interpreting racism* cit. 846 nt. 14: «Romans were well acquainted with the temporary phenomenon of skin darkening caused by the sun», 848. ⁴⁵ Sul punto, cfr. almeno la ricostruzione offerta da L. Thompson, *Romans and Blacks* cit. 154 ss.; F.M. Snowden jr., 'Romans and Blacks' cit. 192 ss. ⁴⁶ L.A. Sussmann, *Interpreting racism* cit. 846 s.

quanto accaduto alla donna per ragioni razziali o per ragioni relative alla classe sociale⁴⁷. La questione da affrontare riguarda, ovviamente, solo l'agire della donna, non dell'adultero e, per far questo, Sussman ricorre al già citato testo di Ovidio⁴⁸ – tratto dai suoi *amores* – nel quale si narra di una relazione simile tra il poeta e la schiava della sua donna, presumibilmente di colore (Ovidio dice *fusca Cypassis*)⁴⁹: il poeta ritiene offensivo il dubbio dell'amata che teme il suo tradimento con una schiava, la cui pelle è rovinata dalle frustrate. Quindi appare una questione legata al rango sociale, più che razziale. Per Sussman, dunque, il riferimento in Calpurnio al colore finisce con l'assumere la medesima idea espressa in Ovidio: non razzismo, ma 'questione di classe'⁵⁰, anche se non mi sembra che in realtà il marito, nella sua accusa, si preoccupi di tali questioni. Il problema è legato, piuttosto, al punto dolente di ogni adulterio: il venir meno della certezza della prole. In questo caso specifico, addirittura, questo dubbio verrebbe meno – ma in senso negativo, cioè sarebbe una certezza quasi matematica – a causa del colore della pelle.

Nel simile caso riportato da Giovenale, tuttavia, la donna accusata di tradimento sembra esser riuscita a convincere – non si sa come – il marito della legittimità del figlio, poiché quest'ultimo è stato poi inserito nel testamento 'paterno'⁵¹.

Chiaro è – evidentemente – il punto sottolineato dal marito nella accusa della declamazione.

5. *La «pars altera»*. – La *pars altera* della seconda declamazione calpurniana è tra quelle più articolate nell'opera a noi pervenuta del retore⁵². Secondo la raccolta dell'Università di Franche-Comté⁵³, all'inizio della risposta della difesa si vorrebbe sottolineare che se la donna non è ricorsa all'aborto è perché – verosimilmente – non credeva di correre il rischio che il figlio sarebbe nato nero.

Calp. Flacc. *Decl.* 2. ... *Pars altera. Ita non maius est argumentum pudicitiae, quod parere voluit, quam impudicitiae, quod <in>feliciter perit? ...*

⁴⁷ L.A. Sussmann, *Interpreting racism* cit. spec. 854 ss. ⁴⁸ Ovid. *amor.* 2.7.17-2.8.28. ⁴⁹ *Amor.* 2.8.22, così nella interpretazione che ne offre L.A. Sussmann, *Interpreting racism* cit. 855. Che *fuscus* per i Romani fosse un equivalente di *Aethiops* è noto ed è variamente attestato in Ovidio, in Sidonio e altri. Cfr. F.M. Snowden jr., *The Negro in Classical Italy* cit. 277 s. ⁵⁰ Afferma esplicitamente L.A. Sussmann, *Interpreting racism* cit. 859: «class prejudice». ⁵¹ Cfr. M. Lentano, *Il colore che non ti aspetti* cit. 90; B. Santorelli, *Juvenal and declamatory 'inventio'*, in (a cura di) A. Stramaglia, S. Grazzini, G. Dimatteo, *Giovenale tra storia, poesia e ideologia* (Berlin-Boston 2016) spec. 312 s. ⁵² Escerto bipartito secondo G. Dimatteo, *Audiat et altera pars* cit. 101 s. e nt. 118, P. Aizpurua, in Calpurnius Flaccus, *Les plaidoyers imaginaires* cit. 32 ss., A. Stramaglia, *I frammenti delle 'Declamazioni maggiori' pseudo-quintilianee*, in *St. it. fil. class.* IV ser. 15.2 (2017) 205 nt. 63 – interpretazione che mi sembra da accogliere e che ripropongo –, unico invece nella edizione di L. Håkanson (ed.), *Calpurnii Flacci Declamationum excerpta* cit. 2 s., L.A. Sussman, *The Declamations of Calpurnius Flaccus* cit. 28. ⁵³ *Corpus de textes latins classiques concernant Aethiops* cit. 11 nt. 3.

Questa lettura – ovvia nella sua semplicità – è adottata anche nell'edizione di Paul Aizpurua del 2005, ma forse avrebbe dovuto essere approfondita maggiormente, perché in questa forma sembra perdere incisività, schiacciata dalle altre giustificazioni. Nella Roma antica – si è ripetuto più volte – la determinazione della paternità era importante per la continuazione delle tradizioni familiari. Senza l'accettazione del padre al momento della nascita, il bambino era di fatto escluso dalla *familia paterna*, come se fosse nato da una donna nubile o al di fuori di *iustae nuptiae*, con tutte le conseguenze giuridiche del caso. Di norma il matrimonio offriva al marito (in tempi in cui non erano disponibili molti strumenti per accertare i legami con i nati, se non la serietà della propria moglie) la garanzia, diciamo così, che il figlio fosse proprio. Ma certo questa presunzione veniva a mancare nel caso in cui il bambino fosse nato di un colore diverso da quello dei genitori ...

Calp. Flacc. *Decl.* 2. ... Vides partum laesis fortasse visceribus excussum: multum fortunae etiam intra uterum licet. Vides sanguinis vitio perustam cutem; colorem putas: istud fortasse infantis iniuria est. Hoc ipsum, quod alte infuscatam cutem livor infecit, dies longus extenuat. Nivea plerumque membra sole fuscantur, et corpori pallor excedit; quamvis naturaliter fuscus artus umbra cogit albescere. Tantum temporis licet, quantum putas licere naturae.

Nel testo, in difesa della donna, ma ovviamente anche del bambino (che giuridicamente sarebbe stato danneggiato dal mancato riconoscimento paterno), si sostiene che la pelle bruciata (ossia il suo colore scuro) sia colpa del sangue (meglio, dovuta ad una lividura diffusa); tuttavia il colore è considerato (dal marito) l'effetto di un pigmento della sua pelle. La condizione del bambino rappresentato nella declamazione, ossia il fatto che i lividi probabilmente causati dal parto avevano scurito sì la pelle, ma avrebbero poi potuto risolversi con il passare del tempo, non sembra essere del tutto priva di aspetti positivi. Si afferma, nel testo, che abbastanza spesso le membra bianche come la neve sono abbronzate dal sole, e la carnagione pallida abbandona il corpo. Ma il riparo dal sole costringe le membra a diventare pallide, per quanto naturalmente brutte siano. Il marito, quindi, avrebbe dovuto concedere soltanto del tempo in più perché la natura potesse portare a termine il processo naturale di ritorno al colore originario.

Il punto su cui ci si sofferma in questo caso è certamente il colore della pelle del nato, considerato dall'accusa come una indubitabile prova di adulterio. Non mi sembra, stranamente, che nella risposta si cerchi di negare in modo netto l'adulterio come non avvenuto, a meno che non si voglia cogliere come sottinteso a tutto il discorso, ma così il punto sembra perdere molta forza.

L'affermazione di non colpevolezza non è mai esplicitata in modo chiaro, piuttosto la strada intrapresa è quella della giustificazione del colore della pelle attraverso una motivazione – forse un po' fantasiosa, anche

per il periodo storico – che pone l'accento su una causa diversa dall'adulterio: una lividura diffusa che richiede tempo per essere assorbita, così come l'abbronzatura lascia posto al pallore durante l'inverno. Sono qui presenti due aspetti importanti delle ricostruzioni declamatorie: la *fortuna* (cui allude l'*infeliciter* del testo, all'inizio della *pars altera*) e la cui mancanza ha causato la situazione in cui si trova la *matrona*, e soprattutto il tempo, che dovrebbe permettere il lento svanire degli effetti di un parto travagliato⁵⁴.

Tuttavia, questa richiesta di tempo al marito potrebbe far pensare anche ad un possibile, preventivato, tentativo di sostituzione del bimbo nelle more dello scolorimento ... ma non ci è dato conoscere i segreti più reconditi della mente del retore, e soprattutto della donna, che potrebbero aver ispirato una simile affermazione.

Volendo infine approfondire quelli che – per così dire – sono gli aspetti deboli del ragionamento in difesa della donna, mi sembra sia necessario soffermarsi innanzitutto sulla questione della trasmissibilità dei geni.

6. *Trasmissibilità dei geni*. – Ritornando ora al punto iniziale dell'escerto di Calpurnio in cui si sostiene che *non semper ... similes parentibus liberi nascuntur*, esso introduce una argomentazione che più che dell'accusa mi sarebbe apparsa degna se sostenuta esplicitamente dalla parte a difesa: la somiglianza tra parenti, su cui sin dai tempi più antichi ci si è interrogati, e quindi – *latu senso* – la trasmissibilità dei geni.

Nella nostra controversia di riferimento, tale argomento presuppone il pensiero, riconducibile ad Aristotele ma di lui più antico, secondo il quale il solo seme maschile è determinante per la definizione dei caratteri somatici del nuovo nato, laddove invece l'utero materno rappresenta una sorta di contenitore asettico e neutrale, inabile ad agire sulle fattezze dell'embrione, oppure la sede nella quale durante la gravidanza si accumula il sangue della donna, indispensabile alla formazione del feto ma di per sé inerte ove non vivificato dall'intervento del seme⁵⁵.

Il non essere del tutto ignota la possibilità che i figli non somiglino ai genitori mi sembra confliggere con la tradizione che attribuiva al padre la possibilità di non riconoscere il proprio figlio al momento della nascita⁵⁶, anche se non sono rari i casi nei quali si ritiene che la donna incinta sia

⁵⁴ In questo senso, di recente, F. Citti, '*Quaedam iura non lege, sed natura*': *Nature and Natural Law in Roman Declamation*, in *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, (Eds.) E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck (Berlin-Munich-Boston 2015) 111 s. ⁵⁵ Così M. Lentano, *Il colore che non ti aspetti* cit. 95. ⁵⁶ Il punto è, si è detto, che senza l'accettazione del padre al momento della nascita, il bambino sarebbe di fatto escluso dalla *familia* paterna, come se fosse nato da una donna nubile, con tutte le conseguenze giuridiche del caso. Ovviamente si verificavano anche casi opposti nei quali ai padri venivano attribuiti figli di altri. Nel *Miles gloriosus* plautino, ad esempio, la cortigiana Fronesio incarica la sua ancella di convincere il soldato che il bambino nato (non da lei) sia suo e la donna cerca di ottenere il risultato non con riferimenti ad una ipotetica somiglianza fisica, ma ad aspetti caratteriali: la richiesta di spada e scudo. Sul punto si rinvia a M. Lentano, *La prova del sangue* cit. 113 s.

stata influenzata da ‘immagini’ viste durante la gravidanza⁵⁷, che avrebbero avuto conseguenze sull’aspetto dei nati. Nelle fonti letterarie, ma non qui, ricorre più volte – e ci si tornerà a breve –, un racconto, riportato sia da Plinio il vecchio che da Plutarco⁵⁸, relativo ad una donna che ha partorito un figlio di colore per colpe non sue, ma piuttosto per un rapporto risalente ad una propria antenata.

Sebbene – come è noto – gli antichi fossero già a conoscenza delle molteplici possibilità di trasmettere colore e altre caratteristiche peculiari ai propri discendenti (si pensi a quanto riportato da Aristotele, Eliodoro e le sue *Etiopiche*, Giovenale⁵⁹, Plinio, Plutarco, lo pseudo-Quintiliano attraverso il racconto di Girolamo⁶⁰), appare piuttosto singolare che nella declamazione di Calpurnio non si sia fatto minimamente riferimento a queste medesime nozioni. Lo stesso Sussmann ricorda come il *topos* riportato da Calpurnio è comune alle scuole di retorica, e si ritiene fosse presente già nel *corpus* quintiliano⁶¹, ma anche in Seneca⁶² e in testimonianze letterarie successive, come ad esempio il *De nato Ethiope*⁶³, poesia di autore sconosciuto, ritrovata in un manoscritto contenente varie opere diverse⁶⁴.

⁵⁷ Si v., per tutti, D. Fermi, *Questione di sguardi. Il caso di ‘impressione materna’ in Heliod. 4, 8, 5 e 10, 14, 7*, in *Quad. urb. di cult. class.* n.s. 106 (2014) 165 ss., che narra un episodio a parti inverse rispetto a quello calpurniano: qui sono genitori di colore ad avere avuto una figlia bianca. ⁵⁸ Se H. Walter, *De nato Ethiope - Ein Beitrag zum Nachleben des Älteren Plinius im Mittelalter*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 111 (1968) 66 ss., collega alla declamazione la narrazione pliniana, più di recente, con lo stesso intento, J.E. Mannering, *Declamation 2.0 - Reading Calpurnius ‘Whole’*, in M.T. Dinter, Ch. Guérin, M. Martinho (eds.), *Reading Roman Declamation* cit. 12 nt. 13, riporta l’episodio secondo Plutarco (*de sera num. vind.* 563a). ⁵⁹ *Iuv. sat.* 6.597-601. Sulla diffusione di tale episodio, si v. D. Fermi, *Questione di sguardi* cit. 166 e nt. 2. ⁶⁰ *Hier. quaest. Hebr. in Gen.* 3.1 [PL. cap. 30 col. 1035], frg. 8 Lehnart [*Decl. mai.*] p. 353. Sul punto, per tutti, A. Stramaglia, *Note al testo*, in [Quintiliano,] *I gemelli malati: un caso di vivisezione (Declamazioni maggiori, 8)* (Cassino 1999) 30 e nt. 22, 23. ⁶¹ L.A. Sussmann, *Interpreting racism* cit. 845 e nt. 11. ⁶² *Sen. contr.* 6.3. ⁶³ Cfr. A. Vernet, *Poésies latines des XII^e et XIII^e siècles (Auxerre 243)*, in *Mélanges dédiés à la mémoire de F. Grat II* [Paris 1949] 258 s., che riporta questo testo composto da diciannove distici e che inizia nella colonna di destra (v. 44) del *folio* 17v e termina nel *folio* 18r. Esso è la terza delle otto poesie anonime che nel manoscritto in questione – il nr. 243 della biblioteca nazionale di Auxerre, attribuibile al 1358 d.C. – seguono l’opera di Bernardus Silvestris, *Cosmographia* e poi quel *Mathematicus* che, sebbene incerto, dai più (anche da Vernet, editore del manoscritto 243) è ugualmente attribuito allo stesso autore. ⁶⁴ Il volume, composto da 255 *folii*, scritti su due colonne da un copista che al f. 45 ha segnato in tal modo la prima tappa del proprio lavoro (secondo quanto riportato da A. Vernet, *Poésies latines des XII^e et XIII^e siècles* cit. 252): «explicit Tabula in Epistolas Senecae ad Lucilium ordinata tempore obsidionis, Parisius, anno 1358, finita die 15^a mensiis julii in Sancto Bernardo». Per l’editore lo scriba è stato distratto e negligente e il contenuto del volume si può dividere in tre categorie di valore diseguale: una scelta «sans originalité» di opere poetiche note; vari esemplari per la maggior parte inediti di poesie anonime del XII e XIII secolo, sia metriche che ritmiche, tutte di fattura scolastica; infine, vari brani di prosa, non collegati tra loro o alle poesie che formano in definitiva il nucleo della raccolta. Giustamente O. Zecchino, *Storie di manoscritti, libri e biblioteche*, con *Dei piaceri, e dei rischi, di aver libri* di G. Galasso (Soveria Mannelli 2021) 65, sottolinea che rispetto ai libri «i manoscritti

Il fatto narrato nella poesia⁶⁵, che a Vernet sembra molto simile a quello della seconda declamazione di Calpurnio⁶⁶, mi sembra invece possa essere solo una ulteriore trasmissione nel tempo di un *topos* diffuso e che nella sua descrizione riporta piú a quanto narrato da Plinio e Plutarco (su cui a breve), che non al retore, riprendendo la questione del salto generazionale del fenotipo.

Walter sottolinea nella sua ricostruzione che il testo, come edito da Vernet, non sembra mettere nella giusta luce quello che secondo lo studioso tedesco sarebbe il vero elemento portante della storia, ossia il fatto che anche i 'tratti ereditari recessivi' [*sic!*, «'Aethiopen'. Hier haben wir nicht nur das für unsere Geschichte charakteristische Element, nämlich dasjenige der rezessiven Erbfaktoren, die erst in der F2-Generation wieder dominant werden»]⁶⁷ possono, a volte, diventare una trappola per mogli 'leichtfertigen'⁶⁸. Sembra improbabile che questo elemento così ricco di sviluppi sia stato aggiunto al poema quale «'angleklebter' Bestandteil»⁶⁹.

In ogni caso, nel corso dei secoli, grazie allo sviluppo della cultura medica, si è ampiamente trattato della possibilità che nella trasmissione degli elementi caratteristici si potesse saltare una generazione, come riportato da Plinio il Vecchio nella sua *Naturalis historia*, nel libro dedicato all'antropologia e piú nello specifico nei paragrafi relativi alla fisiologia umana, ossia, in questo caso, alle somiglianze umane:

hanno una loro individualità», e questa individualità ci permette di ricostruire, in qualche modo, la diffusione nei secoli del *topos* riportato già in Calpurnio.

⁶⁵ *De nato Ethiope* (Ms. Auxerre 243, f. 17v.-18r., ed. Vernet). «Protrait in vicium levitas sexum muliebrem, / Ad facimus mulier jure vocata ruit. / Miles erat; genus hunc fert [et] hunc forma venustat, / Presinat probitas, copia dittant opum. / In Venerem tardus fuso sibi sanguine famam / Comparat estque anime prodigus ipse sue. / Nupta sibi non stirpe minor, prestancior ore, / Sed trahitur sexus hec levitate sui. / Dum nequit hic sudare sibi creber frequensque, / Ethiopis turpi sustinet igne capi. / Nobilis in servum flagrat turpemque decora / Ardet: sic perimit vim rationis Amor. / Non generis, non hanc revocat reverancia fame: / Negligit insanus dampna pudoris Amor. / Na[c]ta locum, thalamo recipit se sola, vocato / Ethiopi prodit quod male sana velit. / Pulcra, potens servum turpem dignata cubili / Multiplicat blandas vi[c]ta furore preces. / Nectentem curas stimulat cogitque nolentem, / Instigat verbis, sollicitat digitis. / Hic et in amplexu victus prece basia jungit, / Vota replens tenero se reficit gremio. / Implet eam. Gravida tumet, maternum in auras / Jam parat ethereas fundere ventris onus. / Hoc metuens fame stupri sibi conscia Maurum / Si pariat, lecto destinat efficere. / Evocat in lucem fautrix Lucina puellam: / Ore refert matrem nata puella suam / Nutricis nutrita viro sociatur ad illo. / Concipit: ad menses parturitur Ethyopem. / Ducitur in causam, judex sibi: «Te fore mecham / Filius et mecho succubuisse probat». / Mater adest fameque sue dampnoque pudoris / Posthabito facinus detegit ipsa suum. / Sic ait: «Ethiopi consensi cujus avitum / Nascitur affectus ecce colore nepos». / Crimine fit matris a nata soluta: / Crimen adulterii vendica[t] illa sibi». H. Walter, *De nato Ethiope* cit. 67, nel suo lavoro ha emendato alcune delle scelte testuali operate da Vernet. ⁶⁶ Così A. Vernet, *Poésies latines des XII^e et XIII^e siècles* cit. 258. ⁶⁷ H. Walter, *De nato Ethiope* cit. 66. Tuttavia, e sterminata è la letteratura scientifica sul punto, il colore nero è un fenotipo, dominante, non certo un fattore ereditario recessivo. ⁶⁸ H. Walter, *De nato Ethiope* cit. 65. ⁶⁹ Lo specifica così, poco oltre, H. Walter, *De nato Ethiope* cit. 65.

Plin. mai. *Nat. hist.* 7.12.51. ... similes quidem alios avo, et ex geminis quoque alterum patri, alterum matri, annoque post genitum maiori similem fuisse ut geminum; quasdam sibi similes semper parere, quasdam viro, quasdam nulli, quasdam feminam patri, marem sibi. Indubitatum exemplum est Nicaei, nobilis pyctae Byzanti geniti, qui, adulterio Aethiopsis nata matre nihil a ceteris colore differente, ipse avum regeneravit Aethiopem.

Nell'elencare le diverse e possibili somiglianze familiari, lo studioso riferisce l'esempio di un figlio che non somiglia a nessuno dei genitori: il pugile Niceo, nato a Bisanzio e la cui madre era frutto di un rapporto adulterino con un *Aethiops*⁷⁰. Stupisce che il testo calpurniano non abbia utilizzato questi argomenti scientifici già presenti nella tradizione e riportati sin da Plinio – come si è visto – per dar maggiore forza alla difesa tentata nella stessa declamazione. Non ci si aspetta di certo che tutti i declamatori fossero preparati allo stesso modo, ma per storie topiche ci si sarebbe immaginati allo stesso modo delle risposte piuttosto stereotipate e quindi colpisce questa enorme 'sciatteria' – si potrebbe definirla così? Oppure ignoranza? –. La questione è indubbiamente rilevante, anche perché il colore nero non è certo recessivo e quindi i casi, come è visto noti, nei quali si verifichi il contrario rispetto al solito, avranno certamente avuto grande eco tra i contemporanei.

Che queste notizie scientifiche, appunto, fossero ben note nei tempi antichi si può desumere inoltre dal riferimento che anche nei *Moralia* plutarchei si fa ad un caso simile di trasmissione dei geni dopo lungo tempo:

Plut. *de sera num. vind.* 563a. ... ὡς γὰρ ἀκροχορδόνες καὶ μελάσματα καὶ φακοὶ πατέρων ἐν παισὶν ἀφανισθέντες ἀνέκυψαν ὕστερον ἐν υἱενοῖς καὶ Θυγατριδοῖς: καὶ γυνή τις Ἑλληνὶς τεκοῦσα βρέφος μέλαν, εἶτα κρινομένη μοιχείας ἐξανεῦρεν αὐτὴν Αἰθίοπος οὐσαν γεναὴν τετάρτην ...⁷¹.

Il brano di Plutarco assume particolare rilievo, perché – in qualche modo secondo quanto già espresso da Aristotele, su cui *supra* – riconosce la trasmissibilità dei fattori sia da parte dei padri, che delle madri. Seb-

⁷⁰ Secondo la traduzione di G. Ranucci, in Gaio Plinio Secondo, *Storia naturale* II. *Antropologia e zoologia. Libri 7-11*, trad. e note di A. Borghini, E. Giannarelli, A. Marcone, G. Ranucci (Torino 1983) 37: «con un Etiope». In realtà, anche qui il lemma etiopie andrebbe inteso piuttosto come 'nero' in senso generico, così come giustamente reso secondo lo studio francese, *Corpus de textes latins classiques concernant 'Aethiops'* cit. 50 (https://ista.univ-fcomte.fr/images/bases_esclavages/Aethiopes.pdf): «née d'un adultère avec un Noir». Sul brano, per tutti, si v. almeno A. Kalkmann, *Tatians Nachrichten über Kunstwerke*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 42 (1887) spec. 500 e nt. 1. ⁷¹ G. Besso, in Plutarco, *Tutti i Moralia*, coordinamento di E. Lelli, G. Pisani (Milano 2017) 1061, rende il testo greco in tal modo: «... Verruche, nei, lentiggini dei padri, scomparsi nei figli, ricompaiono dopo nei nipoti per parte di padre e di madre, e una donna greca che aveva partorito un figlio nero di pelle, accusata quindi di adulterio, scoprì di essere discendente di quarta generazione di un Etiopie ...».

bene all'inizio della declamazione calpurniana si sottolinei che «*Non semper ... similes parentibus liberi nascuntur*», non si dà seguito nel testo retorico a questa possibilità. Inoltre, gli studiosi moderni dell'opera non hanno preso in considerazione che la trasmissione del fenotipo sia avvenuta in linea paterna (e non materna), mai ipotizzandosi, in tal modo, un adulterio nella famiglia del padre, evenienza che avrebbe comportato enormi problemi giuridico-economici, potendo – nella ipotesi più estrema – mettere in dubbio la stessa origine paterna e la sua appartenenza alla *familia*.

Se quindi, la vicenda dei fattori trasmessi e la loro apparizione dopo tanto tempo, come si nota, non era sconosciuta nella Roma antica (e ancor meno in Grecia), è su questo aspetto mancante in Calpurnio che avrei immaginato una maggiore attenzione non solo di Walter nella sua analisi, ma anche di quegli studiosi che in vario modo si sono avvicinati a questi testi e che invece mi sembra abbiano sottovalutato questa interessante prospettiva dell'episodio declamatorio.

7. *Adulterio e sua repressione*. – Ritorniamo, infine, per un attimo alla questione dell'adulterio. Il colore differente del figlio rispetto a quello dei genitori è presentato, si è detto, come problema perché prova lampante di un rapporto adulterino con tutte le possibili conseguenze del caso. «L'adulterio impedisce ...», afferma icasticamente Rizzelli, nel suo contributo presentato a Copanello nel convegno sui modelli familiari del 2008, «di ritrovare la propria *imago* nel volto del figlio ... motivo di ansia nella società romana del principato»⁷², ma certamente anche nei tempi più antichi.

È attribuita a Romolo, infatti, la legge che permetteva al marito – assistito dal *consilium* domestico – di punire con la morte l'adulterio della moglie, sebbene spesso si prediligesse la «persecuzione statale», strettamente connessa alla espiazione religiosa⁷³.

La forte tensione presente al tempo di Augusto è evidente se si considera che con la *lex Iulia de adulteriis coercendis* – votata tra il 18 e il 16 a.C.⁷⁴ – fu istituito il *crimen adulterii* (con relativa *deportatio in insulam* per i rei), inserendo quindi per la prima volta l'adulterio tra i crimini pubblici. In questo tempo, e in via privata, il marito poteva uccidere soltanto l'uomo colto in flagrante e soltanto se di bassa condizione sociale, oppure poteva trattenerlo presso di sé per un tempo limitato per procurarsi le prove del tradimento. Il padre della donna, invece, doveva necessariamente uccidere congiuntamente all'uomo anche la propria figlia (*in continenti*, secondo Coll. 4.2.3), quasi a voler testimoniare così l'*ira* provata in

⁷² Così G. Rizzelli, 'Adulterium'. *Immagini, etica, diritto*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato* (Copanello 2008), a cura di F. Milazzo (Milano 2014) 224 s. e, in generale, 145 ss. ⁷³ Cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (Milano 1998) 5 ss. ⁷⁴ Sulla datazione della legge, da attribuirsi agli anni successivi al 18 a.C., si v., per tutti, T. Spagnuolo Vigorita, *La data della lex Iulia de adulteriis*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca VIII* (Napoli 2001) 79 ss.; P. Buongiorno, *Storia di un dialogo. La data della lex Iulia de adulteriis*, in *Fontes Iuris. Atti del VI Jabrestreffen Junger Romanistinnen und Romanisten*, a cura di P. Buongiorno, S. Lohsse (Napoli 2013) spec. 275 ss.

quel momento – causata dal *dolor* – e l'assenza di premeditazione, per non incorrere in alcuna accusa per l'omicidio⁷⁵. Al di fuori di questi specifici casi, si procedeva soltanto in via giudiziaria.

L'*accusatio adulterii*⁷⁶ spettava al marito in caso di matrimonio *iniustum*⁷⁷ (o al padre della donna⁷⁸ se vivo) che non poteva più soprassedere come un tempo. La procedura era particolarmente rigorosa. L'accusa era esperibile entro i 60 giorni dal divorzio (necessario in caso di flagrante adulterio per non incorrere nel *crimen lenocinii*⁷⁹). Trascorso inutilmente tale periodo, qualsiasi cittadino, con una *accusatio iure extranei*, avrebbe potuto provvedere all'accusa entro 4 mesi⁸⁰. La *Lex Petronia de adulterii iudicio* del 61 d.C., poi, stabilì che il marito, non accusando la moglie al primo adulterio, avrebbe perso definitivamente il diritto all'*accusatio* nei suoi confronti.

⁷⁵ Di volontà del legislatore di «rendere equanime la reazione paterna» parla R. Lambertini, *Dum utrumque occidat*. 'Lex Iulia' e uccisione 'in continenti' degli adulteri 'iure patris' (Bologna 1992) 11, che riconosce nella attribuzione al pater e non al marito del diritto di uccidere la donna il tentativo di evitare che ciò potesse accadere (spec. p. 15 nt. 14). ⁷⁶ Per un inquadramento dell'*accusatio adulterii*, oltre al già citato lavoro di R. Lambertini, *Dum utrumque occidat*' cit., si v., per tutti, i contributi di E. Volterra, *Per la storia dell'«accusatio adulterii iure mariti vel patris»*, in *Studi Univ. Cagliari* 17 (1928) 3 ss. [= in *Scritti giuridici I. Famiglia e successioni*, con una nota di M. Talamanca (Napoli 1991) 219 ss.]; Id., *In tema di 'accusatio adulterii'*, in *Studi in onore di P. Bonfante II* (Milano 1930) 102 ss. [= in *Scritti giuridici I. Famiglia e successioni* cit. 313 ss.], su casi più specifici; Id., *Alcune innovazioni giustinianee al sistema classico di repressione dell'adulterio*, in *RIL*. n.s. 63 (1930) 182 ss. [= in *Scritti giuridici I. Famiglia e successioni* cit. 329 ss.]. Più di recente, cfr. M.V. Sanna, *Matrimonium iniustum, accusatio iure viri et patris e ius occidendi*, in *AUPA*. 54 (2010-2011) 203 ss.; F. Giumetti, *Accusandi necessitas incumbet domino servum suum. Questioni pregiudiziali in caso di accusatio adulterii*, in *Jus-online* 5 (2020) all'indirizzo web: <https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-accusandi-necessitas-incumbet-domino-servum-suum-questioni-pregiudiziali-in-caso-di-accusatio-adulterii-5439.html>; M. Morello, *Aspetti dell'«accusatio iure mariti vel patris» in materia di adulterio*, in *Studi Urbinati A – Sc. Giur., Pol. ed Ec.* 55 (2021) 613 ss., disponibile anche all'indirizzo web: <https://doi.org/10.14276/1825-1676.1093>. ⁷⁷ Una ampia disamina sul punto è offerta da M.V. Sanna, *Matrimonium iniustum* cit. spec. 204 nt. 7-8, 204 ss. ⁷⁸ Sul significato da attribuire al pater citato nel testo normativo augusteo come pervenutoci, si v., almeno, B. Albanese, «*Vitae necisque potestas*» paterna e «*lex Iulia de adulteriis coercendis*», in *Studi in onore di G. Musotto II* (Palermo 1980) 5 ss. [= in *Scritti giuridici*, a cura di M. Marrone II (Palermo 1991) 1489 ss.], che propende per «il pater titolare (o già titolare) di potestas» (p. 22 [= 1506]); R. Lambertini, *Dum utrumque occidat*' cit. 14 ss., che riconosce a questa «costruzione» la capacità di mantenere «la facoltà di vendetta cruenta ... il più possibile circoscritta» (p. 17); M.V. Sanna, *Matrimonium iniustum* cit. 209 ss. ⁷⁹ D. 48.5.2.2 (Ulp. 8 disp.); D. 48.5.12.6 (Pap. l.s. de adult.); D. 48.5.30 (Ulp. 4 de adult.). Le azioni penali scaturenti dal reato, in ogni caso, si prescrivevano entro 5 anni (D. 48.5.30.5, 7 [Ulp. 4 de adult.]). Con Costantino, invece, si ribaltò l'approccio verso l'adulterio: la costituzione del 326 (C.Th. 9.8.1 = C. 9.9.29[30]) abolì l'*accusatio iure extranei* e circoscrisse la possibilità di promuovere l'accusa al marito, al padre e ai congiunti più stretti della donna, per evitare che chiunque potesse disonorare temerariamente i matrimoni (*ne volentibus temere liceat foedare conubia*). ⁸⁰ D. 48.5.4.1 (Ulp. 8 disp.).

Di recente si è sottolineato che la *lex Iulia de adulteriis* avrebbe cercato di coordinare le reazioni – diverse – di marito e padre della donna rea di tradimento, in quanto «entrambi lesi dal venir meno della donna alla *pudicitia* matrimoniale»⁸¹, cercando in questo modo di tutelare i valori tradizionali. Certamente la nascita di un figlio di colore è una prova – nella visione del marito e nella relativa *accusatio* – più che un semplice sospetto della infedeltà muliebre, con tutte le conseguenze del caso ...

Tuttavia, cosa sarebbe accaduto al marito che, accusata la moglie, avrebbe poi perso la causa? Se la flagranza del reato rendeva impossibile l'assoluzione della donna e quindi tutelava la posizione del marito che l'avesse accusata (o addirittura uccisa), la non flagranza poneva il marito nella condizione di aver accusato ingiustamente la donna, all'esito negativo della causa. Avrebbe potuto essere passibile di *infamia* in questo caso? L'ipotesi non viene di solito affrontata, forse per la sua scarsa ricorrenza: ovviamente maggiore attenzione è dedicata al caso del marito che uccide il reo senza poi ripudiare la moglie. Interessante appare, poi, anche la diffusione, nei secoli, della progressiva tolleranza del mancato rispetto del divieto – per il marito – di uccidere la moglie introdotto dalla *lex Iulia*⁸².

A proposito della presenza nelle declamazioni in generale di un diritto reale o piuttosto di '*leges fictae*' su cui tanti studiosi – si è detto – si sono interrogati⁸³, infine, Langer ricorda come spesso sembra che anche gli stessi retori dubitino dell'esistenza delle norme presupposte nei testi e quindi avvertano la necessità di specificare che una determinata legge sia esistita⁸⁴, e come le «Deklamationen Senecas des Älteren, die *Declamationes minores* des Quintilian und die Kontroversien des Calpurnius Flaccus kennen eine *actio adulterii* (Sen. *contr.* 2.7, Quint. *Decl. min.* CCCXIX, Quint. *Decl. min.* CCCXXX, Calp. Flacc. 2)»⁸⁵, pur se la studiosa non riconosce ad *actio* un carattere di «Terminus technicus».

Tuttavia, una lettura così netta sembra peccare di un eccesso di schematicismo. Se già può essere ardito mettere sullo stesso piano, per storia

⁸¹ G. Rizzelli, '*Adulterium*' cit. 287 nt. 274. ⁸² La legge aveva invece riconosciuto al *pater* la possibilità di uccidere la donna, ovviamente in determinate circostanze: cfr. M.V. Sanna, *Matrimonium iniustum* cit. spec. 207 ss., e 207 nt. 13 (sul rispetto o meno del divieto per il marito di uccidere la donna), dove la studiosa riprende l'analisi di E. Cantarella, *La causa d'onore dalla 'lex Iulia' al codice Rocco*, in *Testimonium amicitiae. Scritti in onore di F. Pastori* (Milano 1992) 71 ss., spec. 76 ss. [= in Ead., *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, a cura di A. Maffi, L. Gagliardi (Milano 2011) 553 ss., spec. 558 ss.], la quale sottolinea che le limitazioni previste dalla legge augustea si siano affievolite nel tempo. ⁸³ Per tutti, M. Lentano, *La declamazione a Roma* cit. *passim*; G. Rizzelli, *Fra giurisprudenza e retorica scolastica. Note sul ius a Sofistopoli*, in *Iura & Legal Systems* 6 (2019) 102 ss.; F. Lamberti, *Stereotipi familiari nelle 'Declamazioni maggiori'* cit. 163 ss. ⁸⁴ Nel suo volume sul tema, V.I. Langer, *Declamatio Romanorum. Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts?* (Frankfurt a.M. 2007) 63 ss., la studiosa riporta l'esempio di Quint. *decl. min.* 261 e 155 affermando che «Diese Art der Wiedergabe macht deutlich, dass der Rhetor oder Aufgabensteller selbst die Existenz eines solchen Gesetzes oder Rechts anzweifelt». ⁸⁵ Così V.I. Langer, *Declamatio Romanorum* cit. 71.

personale e cultura, Seneca e Quintiliano, ancor piú appare quantomeno singolare accostare loro una figura come quella di Calpurnio Flacco, di epoca ancora piú tarda e del quale si conosce davvero troppo poco per poter descriverne conoscenze non immediatamente risultanti dai testi attribuitigli.

8. *Conclusioni.* – Alla luce di quanto sin qui visto, mi sembra che nel testo di Calpurnio Flacco la difesa risponda alla dura accusa contro la donna – rea del rapporto adulterino – con una giustificazione che vorrebbe essere per cosí dire scientifica, ma che poi non risulta per nulla tale. Si potrebbe ipotizzare che ciò dipenda dalla qualità degli allievi di Calpurnio, forse non seguiti e istruiti in modo adeguato dal retore⁸⁶, o forse (ma meno plausibile) dalla trasmissione nel tempo dell'opera che – come tutta quella calpurniana – ci è giunta in versione piuttosto rimaneggiata (sebbene proprio questa declamazione è una delle poche pervenute con ancora entrambe le *partes*).

Risulta alquanto singolare, considerate le conseguenze di legge, una difesa cosí poco consistente come quella proposta da Calpurnio, per quanto si tratti di un caso di scuola, ma che ricorre spesso anche nella realtà, e regolamentato da leggi precise esistenti, si è visto, sin dall'origine di Roma, ma soprattutto da Augusto in poi. Anche volendo giustificare il mancato ricorso alle norme esistenti in materia di adulterio con la necessità di offrire agli studenti la possibilità di esercitarsi nell'arte retorica⁸⁷, i risultati presentati – ovviamente nella versione a noi giunta di questo testo calpurniano – non raggiungono di certo un livello sufficiente, mancando una vera riflessione sia critica che (pseudo)scientifica dell'accaduto. Non si è approfondita la questione della somiglianza tra parenti, riportata in qualche modo già da Plinio il Vecchio e Plutarco (per non parlare del mancato riferimento alle teorie aristoteliche), e non si è nemmeno cercato di attribuire – seguendo le notizie della trasmissibilità dei fattori riportate da questi studiosi antichi – il colore del nato ad un precedente adulterio perpetrato in linea materna o paterna, caso quest'ultimo che – inoltre, o forse proprio per questo – avrebbe comportato delle conseguenze ben piú drammatiche per lo stesso padre, spostando il *focus* dalla moglie (o dai suoi ascendenti) agli ascendenti del marito⁸⁸.

In conclusione, di tutte le molteplici implicazioni (connesse con il processo criminale) derivanti, non vi è traccia nella questione qui affrontata: all'accusa di adulterio foriera di ricadute pratiche e giuridiche lanciata dal marito si risponde in modo poco accorto e il diritto sembra assumere forme evanescenti e certamente meno stringenti che nella realtà.

Napoli.

VALERIA DI NISIO

⁸⁶ Nota è la dinamica didattica delle scuole di retorica. Cfr. M. Lentano, *La declamazione a Roma* cit. 13 ss., spec. 31 s. ⁸⁷ Pratica molto diffusa, questa, nelle declamazioni: M. Lentano, *La declamazione a Roma* cit. 85 ss., spec. 89 ss., 93. ⁸⁸ Né, mi sembra, tale slittamento di attenzione sia stato proposto dagli autori antichi.